



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CESTARI - RIGHI"

Borgo San Giovanni, 12/A - 30015 Chioggia (VE)

Tel. 041.4967600 Fax 041.4967733

Cod. Mecc. VEIS02200R – C.F. 91021780274

e-mail: veis02200r@istruzione.it

e-mail certificata: veis02200r@pec.istruzione.it



I.T.C.S "Domenico Cestari"

Cod. Mecc. VETD022013 (diurno)

Cod. Mecc.: VETD02251C (serale)

I.T.I.S. "Augusto Righi"

Cod.Mecc.VETF022019 (diurno)

Cod.Mecc.VETF02251P (serale)

I.P.S.S.A.R "Giovanni Sandonà"

Cod. Mecc. VERH022011

www.cestari-righi.edu.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Procedure e criteri di valutazione finale a.s. 2019/20 ad integrazione del PTOF.

Il Collegio docenti dell'I.I.S. "Cestari-Righi" nella riunione a distanza del 22 maggio 2020 ha deliberato le procedure e i criteri per la valutazione in itinere e finale dell'a.s. 2019-20, secondo le linee comuni che di seguito si riassumono.

Principi generali

La peculiarità principale della didattica a distanza in un contesto del tutto straordinario come il presente sta innanzitutto nel mantenimento di una relazione: tra docenti e studenti, tra studenti con i loro compagni, tra i docenti con i colleghi.

La scuola non si è preoccupata solo dell'apprendimento, ma ha cercato innanzitutto di ricostruire una relazione empatica con gli studenti, per invogliarli ad impegnarsi e a ridare senso allo studio.

Tuttavia non si può prescindere dalla valutazione: al di là della particolare situazione scolastica che stiamo vivendo vi è la necessità di fornire in modo trasparente, equilibrato e comprensibile un giusto riscontro all'alunno sull'impegno profuso e sui risultati raggiunti.

Normativa di riferimento

Nota n. 279 del 8 marzo 2020

La normativa vigente (DPR 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.

Nota n. 388 del 17 marzo 2020

«E' altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costante, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione».

«La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa».

Decreto Legge n.22 dell'8 aprile 2020

La valutazione finale costituisce, anche in un anno così particolare, un obbligo per ciascun docente e per l'Istituto. Tale obbligo è stato confermato dall'art. 87 c3-ter del decreto legge n.22 dell'8 aprile 2020, approvato in via definitiva il 24 aprile: *"La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste [...] per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62"*.

L'anno scolastico è stato dichiarato valido, gli scrutini si svolgeranno regolarmente e saranno assegnate delle valutazioni corrispondenti al lavoro svolto.

O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020

Art 4 (Valutazione delle classi non terminali)

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del DPR 22 giugno 2009, n.

2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, ("sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente; nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline") e all'articolo 14, comma 7 ("ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato") del DPR 22 giugno 2009, n. 122.
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del D.L. 13 aprile 2017 n. 62. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al D.L. 13 aprile 2017 n. 62 corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni insufficienti o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe predisponde il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, **il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva**.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva e nel passaggio alla prima classe tranne che della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del D.L. 13 aprile 2017 n. 62 i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020

Art. 3 (Candidati interni)

[...] sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.L. 13 aprile 2017 n.62 gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo D.L. (frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale; partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove INVALSI; svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso). L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Art. 10 (Credito scolastico)

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A alla presente ordinanza.

Il percorso di valutazione

Il processo di valutazione che conduce allo scrutinio finale a partire dal mese di marzo si articola nelle due fasi di valutazione formativa (in itinere) e valutazione complessiva (proposta di voto e scrutinio finale).

Valutazione formativa

INFORMAZIONE E CONFRONTO

Le metodologie e gli strumenti adottati dall'I.I.S. "Cestari-Righi" per la didattica a distanza nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza (GSuite con le applicazioni Meet, Classroom, Drive, Gmail e registro Argo) hanno consentito ad ogni docente di informare tempestivamente lo studente sui comportamenti e sui progressi nell'apprendimento, sempre in un'ottica di incoraggiamento e miglioramento.

Nei Consigli di classe di aprile i docenti hanno potuto esaminare la situazione di ciascuna classe allo scopo, tra le altre cose, di contattare le famiglie nei casi più preoccupanti di demotivazione e disimpegno, e di rimuovere quegli ostacoli che non permettevano ad alcuni allievi di seguire con profitto le lezioni da remoto.

Nei Consigli di classe di maggio, aperti ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, vi è stato un ulteriore importante momento di partecipazione, riflessione e confronto.

INDICATORI

Gli elementi di cui tener conto ai fini della valutazione, in un'ottica di osservazione del percorso di didattica a distanza che gli studenti stanno svolgendo e di valorizzazione positiva di quanto emerge nelle diverse situazioni, si possono così riassumere:

Con riferimento alla partecipazione alle videoconferenze:

- la presenza regolare (fatti salvi problemi tecnici e condizioni particolari)
- la partecipazione attiva

Con riferimento ai colloqui in videoconferenza:

- la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo
- la correttezza dei contenuti

Con riferimento agli elaborati:

- la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti
- la cura nell'esecuzione
- la correttezza dei contenuti
- la rielaborazione personale e originale dei concetti appresi
- i progressi rilevabili nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze

Con riferimento alle attività di progetto o prove esperte:

- la disponibilità alla collaborazione
- l'autonomia nello svolgimento dei compiti
- la curiosità e la motivazione all'esplorazione e all'approfondimento

La scelta del tipo di osservazioni/verifiche - che naturalmente non possono essere esattamente le stesse della didattica in presenza - rientra nelle scelte didattiche del docente.

La misurazione dell'osservazione/verifica può avvenire sotto forma di giudizio sintetico (il registro elettronico contempla i seguenti livelli: ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) oppure, se il docente lo preferisce, assegnando dei voti a singole verifiche, purché sempre con valore formativo. I giudizi sintetici o i voti possono essere accompagnati da un commento esplicativo.

L'insegnante quindi raccoglie in itinere molteplici e compositi elementi di valutazione formativa e li trascrive in forma puntuale o sintetica sul registro elettronico.

Proposta di voto

Agli scrutini di giugno ogni docente formulerà una proposta di voto finale, che avrà a fondamento:

- a) i risultati del primo periodo (settembre-dicembre);
- b) i risultati acquisiti nel secondo periodo (gennaio-febbraio);
- c) i risultati nella fase della didattica a distanza (marzo-giugno)

Nella proposta di voto finale confluiranno tutti gli elementi di valutazione a disposizione del docente, dando adeguato rilievo alle competenze trasversali evidenziate durante la fase di didattica a distanza.

Occorre tenere presente che, in una situazione particolarissima come quella attuale, la proposta di voto finale non potrà discendere da medie aritmetiche di voti relativi a prestazioni specifiche, quanto piuttosto da una valutazione d'insieme del processo di apprendimento.

Scrutinio finale

Le proposte di voto dei singoli docenti saranno vagliate in sede di scrutinio dal Consiglio di classe, che delibererà in modo definitivo.

Per ogni alunno ammesso alla classe successiva in presenza di votazioni insufficienti il Consiglio di classe predisporrà un piano di apprendimento individualizzato come previsto dall'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020.

Nei casi di allievi con diffuse carenze nella preparazione, il Consiglio di classe è invitato a considerare la possibilità di limitare il numero di insufficienze, per destinare gli interventi al recupero al raggiungimento degli obiettivi prioritari di alcune discipline quali italiano, matematica, seconda lingua e materie di indirizzo.

Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

La valutazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 e degli alunni con DSA ai sensi della L. 170/2010

La valutazione è una questione molto delicata per tutti gli studenti, a maggior ragione per quelli con disabilità.

Si è cercato di creare le condizioni perché essa potenzi e non limiti i loro percorsi di studio. L'oggetto della valutazione degli alunni certificati in base alla L. 104/92, sempre, ma soprattutto nel particolare momento di sostegno a distanza, deve essere tutto il processo di apprendimento.

Si deve considerare il profitto ma anche e soprattutto:

- la disponibilità nei confronti dell'esperienza scolastica (partecipazione, collaborazione, impegno, responsabilità)
- il comportamento
- i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza

In merito alla valutazione degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento ai sensi della L. 170/2010, sono state mantenute attive le misure compensative e dispensative previste dal Piano Didattico Personalizzato di ciascuno studente.

Particolare attenzione è stata data alla somministrazione di prove con tempi più lunghi o numero minore di richieste.

Laddove possibile è stata promossa l'organizzazione di colloqui orali, da condursi in modalità *streaming* a piccoli gruppi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella ZENNARO

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993